

C.T.R. DELLA PUGLIA SEDE STACCATA DI TARANTO R.G.A. N. 311/13 SEZIONE N. 28 UDIEN.
NOVEMBRE 2018

SANSONETTI ONOFRIO – APPELLANTE – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE L.
TARANTO – APPELLATA –
PRESIDENTE NICOLA BRUNI - RELATORE FERNANDO ANTONIO CAZZOLLA

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente avvocato [redacted] – appellante -, così come costituito in atti, depositava presso questa Commissione in data 31 gennaio 2013 l'atto di appello avverso la sentenza n. 344/03/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, pronunciata il 26 aprile 2012 e depositata il 17 maggio 2012, con la quale, previo ricorso introduttivo della controversia proposto dallo stesso contribuente contro il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto – appellata - all'istanza di rimborso dell'IRAP pari ad € 9.628,85, versata dallo stesso contribuente per gli anni di imposta 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 nell'esercizio della sua attività libero-professionale di avvocato, così veniva deciso:

"La Commissione rigetta il ricorso. Spese compensate."

L'appellante censurava la sentenza gravata per i motivi specifici di impugnazione riferiti al suo difetto di motivazione (riferimento all'articolo 36 del d. lgs. n. 546/1992) ed ad ultrapetizione (riferimento articolo 112 c.p.c.).

A conclusione dell'illustrazione di tutte le doglianze poste a corredo dell'impugnazione, il contribuente (appellante) rivolgeva a questa Commissione la richiesta di accoglimento dell'appello, di conferma della sentenza gravata, di riconoscimento del diritto al rimborso dell'IRAP, su cui vi è disputa, e di condanna della controparte appellata alle spese con distrazione a favore del difensore antistatario.

In data 22 febbraio 2013 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto – appellata -, così come costituita in atti, depositava presso questa Commissione le controdeduzioni e si costituiva in giudizio, opponendosi a tutto quanto dedotto dall'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello, per la conferma della sentenza impugnata e per la condanna di controparte alle spese di giudizio.

In data 5 ottobre 2018 il difensore del contribuente dott. Vito Montanaro depositava presso questa Commissione l'istanza di rinvio dell'udienza già fissata per il giorno 12 ottobre 2018, essendo lo stesso professionista in tale data impegnato presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – sede di Milano - .

Questa Commissione, con ordinanza n. 1021/18 del 12 ottobre 2018, [redacted] [redacted] [redacted] appellato nulla aveva opposto all'istanza di rinvio pocanzi citata, fissava la nuova udienza di discussione della causa per il giorno 9 novembre 2018.


All'udienza pubblica odierna – 9 novembre 2018 – il Collegio, come da separato verbale, terminata la discussione, successivamente, in camera di consiglio, decide la controversia.


DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello, proposto dal contribuente avvocato [redacted], è fondato ed è accolto.

La sentenza impugnata, emessa col n. 344/03/2012 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, è riformata.

Il giudice relatore ed estensore
Fernando Antonio Cazzolla




Il presidente
Nicola Bruni

C.T.R. DELLA PUGLIA SEDE STACCATA DI TARANTO R.G.A. N. 311/13 SEZIONE N. 28 UDIENZA DEL 9 NOVEMBRE 2018

SANSONETTI ONOFRIO – APPELLANTE – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO – APPELLATA –

PRESIDENTE NICOLA BRUNI - RELATORE FERNANDO ANTONIO CAZZOLLA

Il Collegio, previo esame di tutti gli atti e dei fatti che corredano il fascicolo della controversia, procede allo scrutinio dei motivi specifici di impugnazione già evidenziati in fatto, riferiti al difetto di motivazione (riferimento all'articolo 36 del d. lgs. n. 546/1992) e di ultrapetizione (riferimento all'articolo 112 c.p.c.) della sentenza gravata.

Si osserva, doverosamente, che i giudici di prime cure, in modo alquanto sbrigativo, pervenivano al rigetto del ricorso introduttivo della controversia, esonerandosi di accertare e di motivare l'esistenza del presupposto impositivo dell'IRAP per lo svolgimento della professione di avvocato libero-professionista, esercitata dal contribuente [redacted] esclusivamente con il proprio apporto personale, non sussistendo, nel caso di specie, così come richiesto dall'articolo 2 – *Presupposto dell'imposta* – del D. Lgs. n. 446/1997, la necessaria esistenza dell'autonoma organizzazione.

Precisamente la norma, or ora, citata, prevede espressamente l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi per l'assoggettamento ad IRAP di ogni persona fisica esercente l'attività di lavoro autonomo.

Infatti questo Collegio non è riuscito ad individuare, perché inesistente, alcuna valida e precisa motivazione che potesse giustificare il rigetto del ricorso proposto dal contribuente alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, risultando, così, fondate le doglianze lamentate dall'appellante.

Tale comportamento di omessa motivazione e di errato riferimento all'attività professionale svolta di avvocato e non di medico convenzionato con il S.S.N. dal contribuente [redacted] confligge con l'articolo 36 – *Contenuto della sentenza* - del d. lgs. n. 546/1992 e con l'articolo 112 – *Corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato* - c.p.c., avendo la C.T.P. di Taranto evidenziato una inadeguata e confusa conoscenza dei fatti di causa sottoposti al suo esame, risultata, comunque, totalmente errata.

Questo Collegio avverte il dovere di evidenziare che, dall'esame degli atti allegati al fascicolo della controversia, non è emersa affatto l'esistenza dell'autonoma organizzazione, così come richiesta necessariamente dal sopracitato articolo 2 del d. lgs. n. 446/1997 e dalla sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale che ha definito in modo preciso i caratteri specifici che la configurano, caso per caso.

Quindi, per poter rivendicare la debenza dell'IRAP nei confronti di ogni contribuente esercente l'attività di lavoro autonomo, è necessario che vi sia effettivamente l'esistenza dell'autonoma organizzazione, consentendo di esercitare la stessa attività (di lavoro autonomo) anche in assenza dell'apporto personale del titolare.

Nel caso di specie, sulla base di quanto rappresentato dalle parti in causa, non è emersa, per gli anni a cui si riferisce l'istanza di rimborso dell'IRAP versata all'Erario dal ricorrente (appellante), l'esistenza dell'autonoma organizzazione, in quanto lo stesso avvocato [redacted] ha dimostrato di aver esercitato la sua attività libero-professionale per gli anni di imposta 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, non avvalendosi in modo determinante di mezzi e di persone che potessero configurare, in sua assenza e senza il proprio diretto apporto professionale, l'esistenza, si ripete, della necessaria autonoma organizzazione per assoggettarla all'imposta IRAP, su cui vi è disputa.

Il giudice relatore ed estensore
Fernando Antonio Cazzolla

10/11/18
FAC

Il presidente
Nicola Bruni

C.T.R. DELLA PUGLIA SEDE STACCATA DI TARANTO R.G.A. N. 311/13 SEZIONE N. 28 UDIENZA DEL 9 NOVEMBRE 2018

SANSONETTI ONOFRIO – APPELLANTE – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO – APPELLATA –

PRESIDENTE NICOLA BRUNI - RELATORE FERNANDO ANTONIO CAZZOLLA

Tanto consente al Collegio di rilevare la fondatezza delle doglianze rappresentate dall'appellante e di accogliere l'appello, avendo accertato, tra l'altro, che, in sua assenza, senza il proprio apporto personale, l'attività libero-professionale dell'avvocato Onofrio Sansonetti non poteva essere svolta, perché la stessa è risultata essere sguarnita di autonoma organizzazione.

Non avendo null'altro da scrutinare, definitivamente decidendo, il Collegio accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accerta il diritto al rimborso dell'IRAP richiesto dall'avvocato Onofrio Sansonetti con l'istanza di rimborso, a cui è seguito il silenzio rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria opposto con il ricorso introduttivo della controversia.

La condanna dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari deriva dalla sua soccombenza.

P.Q.M.


La Commissione accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto al rimborso dell'IRAP, così come rivendicato dall'avvocato Onofrio Sansonetti.

Condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto alle spese di lite che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori, se dovuti, a favore del difensore del contribuente, dichiaratosi antistatario.

Taranto, 9 novembre 2018


Il giudice relatore ed estensore

Fernando Antonio Cazzolla




Il presidente

Nicola Bruni



Il giudice relatore ed estensore
Fernando Antonio Cazzolla



Il presidente
Nicola Bruni